

CAMERA DEI DEPUTATI ^{N. 1926}

PROPOSTA DI LEGGE

d'iniziativa dei deputati NICOTRA, LO BELLO, FOTI

Presentata il 18 luglio 1984

Istituzione in Siracusa di una sezione distaccata della corte
di appello di Catania

ONOREVOLI COLLEGHI! — I recenti provvedimenti di legge in materia di modifica delle competenze pretorili con la previsione della devoluzione alle corti d'appello dei giudizi di appello che prima facevano carico ai tribunali, rendono impellente la esigenza di prevedere la istituzione di sezioni staccate di corti d'appello onde fugare la grossa perplessità che da più parti è stata manifestata, secondo cui la nuova normativa allontanerebbe di più la giustizia dal cittadino e non solo in senso « chilometrico » come amabilmente è stato affermato dal Guardasigilli.

La provincia di Siracusa in atto fa capo alla corte d'appello di Catania, mentre coerentemente con i criteri ispiratori delle modifiche varate meriterebbe e merita la creazione di una sezione staccata con un organico proprio e funzionalità decentrata.

La mole di affari giudiziari del tribunale di Siracusa e dei relativi appelli, nonché gli appelli provenienti dalle preture della provincia medesima giustificano ampiamente tale istituzione che si inquadra nella logica della nuova politica del Governo per una giustizia accessibile anche logisticamente, più celere e più efficiente.

PROPOSTA DI LEGGE

ART. 1.

È istituita in Siracusa una sezione distaccata di corte d'appello, dipendente dalla corte d'appello di Catania, con giurisdizione sul territorio attualmente compreso nella circoscrizione del tribunale di Siracusa.

ART. 2.

Il Governo, entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, è autorizzato a rivedere le piante organiche degli uffici, determinando il personale necessario al funzionamento della sezione di cui all'articolo precedente, e a stabilire la data dell'inizio del suo funzionamento.

ART. 3.

Dalla data di inizio del suo funzionamento, i procedimenti penali e civili pendenti innanzi la corte d'appello di Catania e provenienti dal tribunale di Siracusa sono devoluti alla competenza della sezione distaccata con sede in Siracusa.

La disposizione non si applica alle cause civili nelle quali, alla data di cui al comma precedente, si è avuta la rimessione al collegio ai sensi dell'articolo 352 del codice di procedura civile e agli affari di volontaria giurisdizione che sono già in corso a tale data.